

Codice A1707B

D.D. 29 dicembre 2020, n. 981

PSR 2014-2020 - Operazione 4.1.1 - D.D. n. 528 del 06.05.2019 Bando 2019 e D.D. n. 524 del 30.07.2020 Bando 2020 - Disposizioni in merito al cumulo della Operazione 4.1.1 con altre agevolazioni nazionali.



ATTO DD 981/A1707B/2020

DEL 29/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1707B - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile

OGGETTO: PSR 2014-2020 - Operazione 4.1.1 – D.D. n. 528 del 06.05.2019 Bando 2019 e D.D. n. 524 del 30.07.2020 Bando 2020 – Disposizioni in merito al cumulo della Operazione 4.1.1 con altre agevolazioni nazionali.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

visto che il PSR 2014-2020 del Piemonte è stato modificato, da ultimo, con la Decisione della Commissione europea C(2020)7883 del 6 novembre 2020 recepita dalla Giunta Regionale con

deliberazione n. 23-2324 del 20 novembre 2020;

vista la nota informativa sul “Cumulo del sostegno delle misure/sottomisure ad investimento dei Programmi di sviluppo rurale 2014/2020 con altre agevolazioni nazionali” pervenuta dal MIPAAF - DISR 02 con prot. Uscita N.9363465 del 07/12/2020 e l'allegata nota della Commissione Europea Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Ref. Ares(2020)6839797 - 17/11/2020 relativa a: “Richiesta relativa al cumulo del sostegno delle misure/sottomisure ad investimento del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Sicilia con altre agevolazioni nazionali”;

preso atto che il regolamento(UE) n. 1305/2013 all'allegato II prevede che per gli investimenti in immobilizzazioni materiali le aliquote nel Settore agricolo non possano superare il 40% del costo dell'investimento ammissibile, ma che tali aliquote possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, per:

- i giovani agricoltori quali definiti nel medesimo regolamento o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno;
 - gli investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori;
 - le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32;
 - gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI;
 - gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29;
- purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 528 del 06.05.2019 con cui è stato approvato il bando 2019 di apertura della presentazione delle domande di sostegno relative alla Operazione 4.1.1;

dato atto che il bando 2019 della Operazione 4.1.1 prevede al punto “CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI” che:

- per gli investimenti che beneficiano di altre agevolazioni (ad esempio sgravi fiscali, tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ...) la percentuale del contributo della Misura è pari al 20% del costo dell'investimento ammissibile. In ogni caso, nel corso dell'istruttoria delle domande verrà verificato che il cumulo dell'aiuto della Misura e delle altre agevolazioni non sia superiore al 40% di contributo sul costo dell'investimento ammissibile;

ritenuto di integrare il punto “CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI” con il seguente paragrafo:

- per il credito d'imposta previsto dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ai sensi della nota della Commissione Europea Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (Ref. Ares(2020)6839797 - 17/11/2020) il sostegno del PSR, per le spese ammissibili, potrà essere concesso in combinazione con i crediti d'imposta, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti fissati dall'allegato II del regolamento(UE) n. 1305/2013, come da tabella di seguito riportata, con la precisazione che la cumulabilità dovrà essere valutata con riguardo al singolo investimento (e non alla domanda di sostegno nel suo complesso), sulla base della data di realizzazione dell'investimento (non di emissione della fattura) e tenendo conto del fatto che le percentuali di contributo sulla spesa previste dalla Operazione 4.1.1 sono stabilite in misura fissa dal PSR e non possono essere ridotte, per cui le fatture riportanti diciture di annullamento riferite alla Legge 160/2019 non potranno essere ammesse al sostegno (mentre potranno essere comunque considerate per la valutazione dell'investimento e della domanda di sostegno nel suo complesso ai fini della attribuzione dei punteggi di priorità) se l'importo di agevolazione a titolo di credito di imposta ad esse riferibile, sommato al contributo spettante ai sensi della Operazione 4.1.1 determina il superamento della percentuale di aliquota massima prevista dal Regolamento 1305/2013 per la specifica tipologia dettagliata nella tabella sotto riportata;

Oggetto	Aliquota massima di contributo	
Investimenti in immobilizzazioni materiali, esclusi investimenti per trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I TFUE	40 %	del costo dell'investimento ammissibile. Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per: — i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno; — gli investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori; — le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32; — gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI — gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I TFUE	40 %	del costo dell'investimento ammissibile

vista la Determinazione Dirigenziale n. 524 del 30.07.2020 con cui è stato approvato il bando 2020 di apertura della presentazione delle domande di sostegno relative alla citata Operazione 4.1.1;

dato atto che il bando Operazione 4.1.1 anno 2020 al punto “IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO APPLICABILI AGLI INVESTIMENTI AMMESSI A BENEFICIARE DELLA OPERAZIONE 4.1.1 - CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI” prevede che:

- tale disposizione non si applica al credito d'imposta previsto dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) in quanto l'articolo 1, comma 192 della Legge medesima stabilisce: “il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”. Pertanto, in riferimento al presente bando, qualora con le domande di pagamento vengano presentate a rendicontazione fatture riportanti la dicitura relativa al credito d'imposta di cui alla Legge 160/2019, il contributo di cui alla Operazione 4.1.1 potrà essere erogato nella percentuale ordinaria senza decurtazioni, purché il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

ritenuto di modificare il sopra citato paragrafo aggiungendo il testo seguente:

- per il credito d'imposta previsto dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ai sensi della nota della Commissione Europea Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (Ref. Ares(2020)6839797 - 17/11/2020) il sostegno del PSR, per le spese ammissibili, potrà essere

concesso in combinazione con i crediti d'imposta, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti fissati dall'allegato II del regolamento(UE) n. 1305/2013 come da tabella di seguito riportata, con la precisazione che la cumulabilità dovrà essere valutata con riguardo al singolo investimento (e non alla domanda di sostegno nel suo complesso), sulla base della data di realizzazione dell'investimento (non di emissione della fattura) e tenendo conto del fatto che le percentuali di contributo sulla spesa previste dalla Operazione 4.1.1 sono stabilite in misura fissa dal PSR e non possono essere ridotte, per cui le fatture riportanti diciture di annullamento riferite alla Legge 160/2019 non potranno essere ammesse al sostegno (mentre potranno essere comunque considerate per la valutazione dell'investimento e della domanda di sostegno nel suo complesso ai fini della attribuzione dei punteggi di priorità) se l'importo di agevolazione a titolo di credito di imposta ad esse riferibile, sommato al contributo spettante ai sensi della Operazione 4.1.1 determina il superamento della percentuale di aliquota massima prevista dal Regolamento 1305/2013 per la specifica tipologia dettagliata nella tabella sotto riportata;

Oggetto	Aliquota massima di contributo	
Investimenti in immobilizzazioni materiali, esclusi investimenti per trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I TFUE	40 %	del costo dell'investimento ammissibile. Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per: — i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno; — gli investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori; — le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32; — gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI — gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I TFUE	40 %	del costo dell'investimento ammissibile

visto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2020 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visto che la presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 26, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
- " gli articoli 17 e 18 della L.R. 28/7/2008 n. 23;
- " la L.R. n. 7/2001;

determina

Sulla base delle considerazioni riportate in premessa in riferimento alla Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" del PSR 2014-2020:

1) per il bando 2019 approvato con D.D. n. 528 del 06.05.2019 di integrare il punto "CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI" con il seguente paragrafo:

- tale disposizione non si applica al credito d'imposta previsto dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) in quanto ai sensi della nota della Commissione Europea Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Ref. Ares(2020)6839797 - 17/11/2020 il sostegno del PSR, per le spese ammissibili, potrà essere concesso in combinazione con i crediti d'imposta, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti fissati dall'allegato II del regolamento(UE) n. 1305/2013 come da tabella di seguito riportata, con la precisazione che la cumulabilità dovrà essere valutata con riguardo al singolo investimento (e non alla domanda di sostegno nel suo complesso), sulla base della data di realizzazione dell'investimento (non di emissione della fattura) e tenendo conto del fatto che le percentuali di contributo sulla spesa previste dalla Operazione 4.1.1 sono stabilite in misura fissa dal PSR e non possono essere ridotte, per cui le fatture riportanti diciture di annullamento riferite alla Legge 160/2019 non potranno essere ammesse al sostegno (mentre potranno essere comunque considerate per la valutazione dell'investimento e della domanda di sostegno nel suo complesso ai fini della attribuzione dei punteggi di priorità) se l'importo di agevolazione a titolo di credito di imposta ad esse riferibile, sommato al contributo spettante ai sensi della Operazione 4.1.1 determina il superamento della percentuale di aliquota massima prevista dal Regolamento 1305/2013 per la specifica tipologia dettagliata nella tabella sotto riportata;

Oggetto	Aliquota massima di contributo	
Investimenti in immobilizzazioni materiali, esclusi investimenti per trasformazione e commercializzazione dei	40 %	del costo dell'investimento ammissibile. Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per:

prodotti di cui all'allegato I TFUE		— i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno; — gli investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori; — le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32; — gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI — gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I TFUE	40 %	del costo dell'investimento ammissibile

2) per il bando 2020 approvato con D.D. 524 del 30.07.2020, il testo del paragrafo del punto “IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO APPLICABILI AGLI INVESTIMENTI AMMESSI A BENEFICIARE DELLA OPERAZIONE 4.1.1 - CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI”:

- tale disposizione non si applica al credito d'imposta previsto dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) in quanto l'articolo 1, comma 192 della Legge medesima stabilisce: “il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”. Pertanto, in riferimento al presente bando, qualora con le domande di pagamento vengano presentate a rendicontazione fatture riportanti la dicitura relativa al credito d'imposta di cui alla Legge 160/2019, il contributo di cui alla Operazione 4.1.1 potrà essere erogato nella percentuale ordinaria senza decurtazioni, purché il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto;

viene sostituito con il seguente testo:

- per il credito d'imposta previsto dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ai sensi della nota della Commissione Europea Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Ref. Ares(2020)6839797 - 17/11/2020 il sostegno del PSR, per le spese ammissibili, potrà essere concesso in combinazione con i crediti d'imposta, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 come da tabella di seguito riportata, con la precisazione che la cumulabilità dovrà essere valutata con riguardo al singolo investimento (e non alla domanda di sostegno nel suo complesso), sulla base della data di realizzazione dell'investimento (non di emissione della fattura) e tenendo conto del fatto che le percentuali di contributo sulla spesa previste dalla Operazione 4.1.1 sono stabilite in misura fissa dal PSR e non possono essere ridotte, per cui le fatture riportanti diciture di annullamento riferite alla Legge 160/2019 non potranno essere ammesse al sostegno (mentre potranno essere comunque considerate per la valutazione dell'investimento e della domanda di sostegno nel suo

complesso ai fini della attribuzione dei punteggi di priorità) se l'importo di agevolazione a titolo di credito di imposta ad esse riferibile, sommato al contributo spettante ai sensi della Operazione 4.1.1 determina il superamento della percentuale di aliquota massima prevista dal Regolamento 1305/2013 per la specifica tipologia dettagliata nella tabella sotto riportata;

Oggetto	Aliquota massima di contributo	
Investimenti in immobilizzazioni materiali, esclusi investimenti per trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I TFUE	40 %	del costo dell'investimento ammissibile. Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per: — i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno; — gli investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori; — le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32; — gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI — gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I TFUE	40 %	del costo dell'investimento ammissibile

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2020 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 26, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

IL DIRIGENTE (A1707B - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile)
Firmato digitalmente da Moreno Soster